



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Decreto n. 76 /2022

Aversa, 17 marzo 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il presente provvedimento ha la finalità di disciplinare compiutamente le procedure di affidamento di liquidazioni delle consulenze tecniche, anche allo scopo di dare concreta attuazione alla risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura n. 19496 del 13.10.2016.

Esso, alla luce di tematiche già trattate nel Programma Organizzativo dell'Ufficio approvato con decreto n. 68/2022, costituisce ulteriore approfondimento su modalità di dettaglio.

Pertanto, ferma restando l'autonomia decisionale del singolo magistrato e la natura fiduciaria della scelta dell'ausiliario, compete al Procuratore della Repubblica l'adozione di strumenti di supporto, di direttive e criteri di predeterminati e condivisi che siano in grado di orientare la scelta degli ausiliari e, nel contempo, assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei relativi compensi.

L'equo contemperamento fra tali principi viene soddisfatto con la predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei consulenti tecnici.

Stante la molteplicità degli argomenti da trattare, appare opportuno, per esigenze di chiarezza, suddividere l'esposizione in paragrafi.

1. Modalità di nomina dei consulenti tecnici; formazione e tenuta elenco consulenti tecnici interno all'ufficio di Procura.

Come anche previsto nella proposta di programma organizzativo dell'ufficio, la nomina dei consulenti tecnici può avvenire:

1. in primo luogo e tendenzialmente, servendosi dei nominativi di cui all'elenco interno in uso a questa Procura, che verrà curato da un Procuratore Aggiunto ed in costante aggiornamento;
2. il secondo criterio di selezione dei consulenti tecnici si fonda sul ricorso alle convenzioni stipulate dalla Procura con l'Università e ASL ed altre eventualmente da stipularsi;

3. in terzo luogo, la scelta del consulente tecnico può ricadere su persone di propria fiducia, anche in ragione della particolare esperienza professionale che il caso richiede. In tale situazione, appare opportuno dare conto, nella motivazione del decreto di nomina, di tali ragioni; e ciò al fine di consentire al Procuratore della Repubblica ovvero ai Procuratori Aggiunti l'esercizio delle prerogative di controllo e vigilanza, nell'ambito delle sezioni specializzate di indagini, al loro coordinamento, rispettivamente, affidate.

Ciò detto, si osserva che, presso quest'ufficio, è già operante un elenco interno dei consulenti.

Tale scelta organizzativa appare condivisibile, in quanto funzionale al corretto utilizzo degli ausiliari tecnici del magistrato.

Pur tuttavia, appare necessario procedere ad un riordino del settore, ai fini di una sua razionalizzazione in base alle specialità ed aggiornamento in relazione ai professionisti effettivamente disponibili.

Occorre, anzitutto, disporre la suddivisione dei nominativi dei consulenti tecnici per specialità, così come di seguito differenziato:

1. *Accertamenti medici e diagnostici*

- a) Allergologia e immunologia
- b) Anatomia Patologica
- c) Anestesia e rianimazione
- d) Assistente sociale specialista
- e) Cardiologia
- f) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
- g) Chirurgia generale
- h) Chirurgia laparoscopica
- i) Chirurgia oncologica
- j) Chirurgia plastica, costruttiva ed estetica
- k) Chirurgia toracica
- l) Chirurgia vascolare
- m) Dermatologia e venereologia
- n) Ematologia
- o) Endocrinologia
- p) Fisiopatologia della riproduzione umana
- q) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
- r) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
- s) Genetica forense
- t) Genetica medica
- u) Geriatria
- v) Gerontologia
- w) Ginecologia e ostetricia
- x) Igiene e medicina preventiva
- y) Malattie infettive
- z) Medicina del lavoro

- aa) Medicina dello sport
- bb) Medicina d'urgenza e rianimazione (118)
- cc) Medicina fisica e riabilitativa
- dd) Medicina interna
- ee) Medicina legale
- ff) Nefrologia
- gg) Neurochirurgia
- hh) Neurologia
- ii) Neuropsichiatria
- jj) Neuropsichiatria infantile
- kk) Oculistica
- ll) Odontostomatologia e odontoiatria
- mm) Oftalmologia
- nn) Oncologia
- oo) Oro-Maxillo Facciale
- pp) Ortopedia e Traumatologia
- qq) Otorinolaringoiatria
- rr) Patologia clinica
- ss) Pediatria e neonatologia
- tt) Pneumologia
- uu) Psichiatria (*vd. anche Psicologia*)
- vv) Psicodiagnostica clinica e peritale
- ww) Psicodiagnostica
- xx) Radiologia, diagnostica delle immagini e medicina nucleare
- yy) Radioterapia
- zz) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
- aaa) Urologia

2. *Accertamenti in materia di esplosivi, armi e munizioni e in materia di balistica e dattiloscopia*

3. *Accertamenti in materia di balistica*

- a) Perito balistico

4. *Ambiente*

- a) Acustica Ambientale
- b) Abusivismo edilizio
- c) Gestione rifiuti e bonifica
- d) Inquinamento atmosferico
- e) Inquinamento idrico
- f) Inquinamento del suolo
- g) Urbanistica
- h) Valutazioni dell'impatto ambientale di opere pubbliche e private

5. *Agraria*

6. *Amministratori e custodi giudiziari*

7. ***Antiquariato e Opere d'Arte***
a) Beni artistici
8. ***Antropologia***
a) Antropologo forense
b) Comparazioni Antropometriche
9. ***Archeologia (vd. anche Bibliografia e archivistica)***
a) Archeologia
b) Bibliografia e archivistica
c) Catalogazione
d) Diplomatica
10. ***Architettura (vd. anche Restauro dei monumenti, Ingegneria Ingegneria civile e Ingegneria-Geometri)***
a) Architettura -Ambiente e territorio
b) Architettura
11. ***Biologia***
a) Analisi delle macchie di sangue (BPA)
b) Analisi reperti biologici
c) Biochimica (vd. anche Chimica)
d) Biologia clinica
e) Biologia molecolare
f) Microbiologia
g) Microbiologia degli alimenti (vd. anche Chimica degli alimenti. Contraffazione alimentare e Tecnologie alimentari)
h) Tecnologie biomediche (vd. anche Ingegneria biomedica)
12. ***Cartografia***
a) Aerofotogrammetria
b) Cartografia
c) Stereoscopia
d) Termografia per telerilevamenti
13. ***Chimica (vd. anche Biologia-Biochimica. Tossicologia e Farmacologia)***
a) Analisi chimiche
b) Chimica degli alimenti (vd. anche BiologiaMicrobiologia degli alimenti, Contraffazione alimentare e Tecnologia alimentare)
c) Chimica
14. ***Contabilità, finanza e analisi patrimoniali***
a) Amministrazione aziendale
b) Analisi finanziaria

- c) Bilanci
- d) Commercialisti
- e) Consulente del lavoro
- f) Contabilità
- g) Curatela Fallimentare
- h) Economia aziendale
- i) Esperti in estimo immobiliare
- j) Estimo
- k) Mercati finanziari
- l) Merceologia
- m) Ragioneria
- n) Revisore contabile
- o) Tecnica bancaria
- p) Usura bancaria
- q) Usura
- r) Tributaria
- s) Valutazioni patrimoniali
- t) Valutazioni SOA

15. *Contraffazione alimentare (vd. Anche Biologia-Microbiologia degli alimenti. Chimica degli alimenti e Tecnologie alimentari)*

16. *Contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno e di prodotti industriali*

- a) Esperto in materia di proprietà intellettuale segni distintivi di opere dell'ingegno.

17. *C. T. in materia amministrativa*

- a) Appalti e forniture
- b) Appalti Pubblici e manutenzione immobiliare
- c) Appalti pubblici finanziamenti europei PO FESR
- d) C.T. in materia amministrativa
- e) Contributi e finanziamenti pubblici
- f) Enti locali
- g) Sanità
- h) Scuola e università

18. *Farmacologia (vd. anche Chimica e Tossicologia)*

19. *Gemmologia*

20. *Geologia*

21. *Grafologia*

22. *Grafica*

- a) Grafica -Identikit
- b) Dattiloscopista

- c) Grafica -Fotografia
- d) Grafico

23. Informatica

- a) Esperti in informatica
- b) Informatica forense
- c) Contraffazione informatica
- d) Informatica -Automazione

24. Infortunistica

- a) Infortunistica ferroviaria
- b) Infortunistica navale
- c) Infortunistica del traffico e della circolazione
- d) Infortunistica sul lavoro
- e) Prevenzione incendi

25. Ingegneria

- a) Ingegneria aeronautica
- b) Ingegneria aerospaziale e astronautica
- c) Ingegneria ambiente e territorio
- d) Ingegneria biomedica (*vd. anche Medicina Tecnologie biomediche*)
- e) Ingegneria chimica
- f) Ingegneria civile (*vd. anche Architettura e Ingegneria-Geometri*)
- g) Ingegneria dei trasporti
- h) Ingegneria edile
- i) Ingegneria elettrica
- j) Ingegneria elettronica
- k) Ingegneria elettrotecnica
- l) Ingegneria forense
- m) Ingegneria geotecnica
- n) Ingegneria gestionale
- o) Ingegneria industriale
- p) Ingegneria informatica
- q) Ingegneria idraulica
- r) Ingegneria dell'informazione
- s) Ingegneria meccanica
- t) Ingegneria mecatronica
- u) Ingegneria navale
- v) Ingegneria delle telecomunicazioni
- w) Geometri (*vd. anche Architettura e Ingegneria Ingegneria civile*)
- x) Periti industriali
- y) Ingegneria sanitaria e ambientale
- z) Abilitati per l'emergenza sismica

26. Numismatica

27. Psicologia

- a) Psicologia -esperti in violenze di genere sulle donne
- b) Psicologia
- c) Psicopedagoga
- d) Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
- e) Psicoterapeuta
- f) Psicoterapeuta della famiglia
- g) Psicotraumatologia
- h) Psicologia -esperti in abusi e maltrattamenti
- i) Pedagogia familiare forense
- j) Pedagogia

28. Restauro Monumenti (vd. anche Architettura)

29. Ricostruzioni posizioni retributive e previdenziali (consulenti in materia di rapporti di lavoro)

- a) Consulenti del lavoro

30. Scienze dell'alimentazione (vd. anche Biologia Microbiologia degli alimenti, Chimica degli alimenti, Scienze dell'alimentazione, Tecnologia alimentare)

- a) Igiene degli alimenti
- b) Scienze dell'alimentazione

31. Sicurezza ed igiene del lavoro

- a) Sicurezza ed igiene del lavoro
- b) Sicurezza nel settore edile
- c) Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

32. Sicurezza in materia di edilizia

- a) Abilitati al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- b) Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
- c) Coordinatore per la sicurezza sui cantieri
- d) Coordinatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- e) Esperto in edilizia
- f) Esperto in impianti industriali

33. Statistica

34. Tecnologia Alimentare (vd. anche Biologia Microbiologia degli alimenti, Chimica-Chimica degli alimenti e Contraffazione alimentare)

35. Tossicologia (vd. anche Chimica e Farmacologia)

36. *Trascrizioni foniche*

- a) Fonico -comparazione voci
- b) Trascrittore di files

37. *Trasporti Aerei*

38. *Veterinaria*

- a) Veterinaria -biologia molecolare identificazione genetica specie animali
- b) Veterinaria -frodi alimentari
- c) Veterinaria -Ispezione degli alimenti

Si ritiene necessario, anziché diversamente collocare i nominativi dei consulenti inseriti nell'elenco già in uso, procedere alla costituzione di nuovo elenco, sostitutivo del precedente, in modo da avere certezza circa la preliminare verifica del possesso dei requisiti di ammissione, sia sotto il profilo delle competenze che dell'affidabilità. Pertanto, ciò comporterà la chiara previsione dei criteri di ammissione, previa interlocuzione anche con gli Ordini professionali.

Ciò premesso, occorre fissare i requisiti che l'ufficio chiede per l'iscrizione all'elenco dei consulenti. Occorre che i consulenti producano una motivata domanda (**cfr. all. n. 1**), che indichi il proprio bagaglio professionale e le esperienze compiute, specificando altresì le prestazioni specialistiche che s'intendono effettuare, con l'indicazione dei propri recapiti ivi compreso l'indirizzo PEC. Alla domanda sarà allegato copia del proprio codice fiscale, nonché del *curriculum vitae*.

Occorre, inoltre, che gli interessati effettuino dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dei titoli di studio conseguiti e l'assenza di pregiudizi penali, come meglio specificato nel modulo di domanda.

Resta fermo che l'Ufficio effettuerà controlli alla Banca Dati Forze di Polizia (SDI). Qualora necessario, verranno richieste anche informazioni agli Enti di Polizia territorialmente competenti per territorio.

Gli esiti di tali attività verranno sottoposti al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, ai fini delle loro valutazioni.

Preme precisare che la decisione dell'Ufficio, in merito all'inserimento o meno nell'elenco, viene operata non solo sulla base della sussistenza dei requisiti formali, ma coinvolge anche aspetti valutativi afferenti il profilo professionale del richiedente e che essa non è in alcun modo sindacabile.

Solo dopo l'avvenuta iscrizione, sarà possibile operare presso l'Ufficio di Procura.

La domanda, corredata dagli allegati, sarà inoltrata alla seguente email: **ctu.procura.napolinord.aversa@giustizia.it**.

Si prevede che, dopo l'espletamento di tale attività di riassetto, venga stilato un nuovo elenco, sostitutivo del precedente che viene posto in disuso. Tale nuovo elenco potrà, nel tempo, essere arricchito di eventuali nominativi di professionisti che vengono successivamente inclusi.

Non si opererà, in tal modo, per gli interpreti, i cui nominativi (fatto salvo l'esito negativo del controllo allo SDI) vengono preservati stante la loro difficile reperibilità e la difficoltà di inoltro di inviti per la proposizione di nuove domande.

Resta fermo che ciascun magistrato è tenuto a segnalare, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, competente in ragione del coordinamento delle Sezioni di indagine di appartenenza, i comportamenti dei consulenti tecnici sintomatici o indicativi della loro inidoneità a ricoprire l'incarico (ad es. pendenza di procedimenti penali; esercizio dell'azione penale; ritardi ripetuti o significativi nel deposito delle consulenze). A loro volta, il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto trasmettono tali segnalazioni al Procuratore Aggiunto competente per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici, il quale procede allo svolgimento dei doverosi accertamenti e, previa consultazione con il Procuratore della Repubblica, dispone eventualmente la cancellazione dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione ai magistrati dell'Ufficio ed al personale amministrativo addetto.

2. Costituzione di elenchi di consulenti per affidamento d'incarichi per le procedure RESA.

Specifico elenco riguarda, inoltre, i consulenti tecnici preposti allo svolgimento di incarichi, ex art.359 c.p.p., per la demolizione di manufatti abusivi, in esecuzione di sentenze penali passate in giudicato.

Ciò riguarda le attività afferenti la c.d. "seconda fase" della procedura riguardante la descrizione dell'immobile oggetto di abbattimento e la quantificazione dei costi occorrenti.

Ai fini dell'iscrizione a tale specifico elenco, sono fissati i seguenti requisiti:

1. laurea in Architettura o in Ingegneria Civile, magistrale o con vecchio ordinamento (autocertificazione);
2. iscrizione all'Albo Professionale (autocertificazione);
3. abilitazione alla Sicurezza ex d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. in corso di validità (copia attestazione ed aggiornamento quinquennale);
4. *curriculum* professionale con l'indicazione dei lavori e delle consulenze più significative nel settore delle costruzioni civili (autocertificazione);
5. assicurazione professionale in corso di copertura, da rinnovare ogni anno (copia polizza).

Ancora, ulteriore elenco riguarda i professionisti che nell'ambito delle procedure RESA saranno chiamati ad eseguire le attività tecniche afferenti la c.d. "terza fase della procedura" ovvero quella avente ad oggetto la direzione dei lavori di demolizione dell'immobile.

Accanto ai requisiti sopra indicati occorre, altresì, che i professionisti che intendano svolgere tale attività, producano un attestato comprovante il possesso della qualifica di **coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili** (della durata complessiva di 40 ore) di cui al d.lgvo n. 81/2008.

Tenuto conto delle esigenze di quest'Ufficio, appare utile fissare un tetto al numero dei consulenti inseriti sia nell'elenco relativo alla seconda fase che nell'elenco relativo alla terza fase, ben potendo il

medesimo professionista, qualora ne abbia i presupposti, essere iscritto ad entrambi gli elenchi. Pertanto, il tetto numerico viene fissato per entrambi gli elenchi in n. 8 (otto) consulenti.

3. Apposizione del visto sul decreto di nomina.

Come previsto anche nel Programma Organizzativo, i visti costituiscono esplicitazione del potere di vigilanza del Procuratore.

Si è ritenuta la necessità di prevedere al visto i provvedimenti di nomine di consulenti nonché di liquidazione dei consulenti tecnici in relazione a compensi superiori a €. 3.000,00, non essendo invece necessario il visto per importi inferiori.

Si precisa che i visti vengono apposti dal Procuratore della Repubblica oppure da ciascuno dei Procuratori Aggiunti, in base alla ripartizione delle attività di coordinamento disciplinate più in avanti. Per quanto concerne i decreti di liquidazioni in favore dei CTU si prevede, altresì, la necessità del visto del Procuratore della Repubblica (ulteriore rispetto al visto del Procuratore Aggiunto), qualora gli importi liquidati siano superiori a 10.000,00 euro.

Senza l'apposizione del visto, l'Ufficio Spese di Giustizia non può porre in pagamento la consulenza.

Il visto non è richiesto nell'ipotesi in cui il consulente tecnico sia stato individuato in base al ricorso delle convenzioni stipulate dalla Procura, nell'ipotesi di cui al punto 2 della pagina 1 del presente provvedimento.

4. Limite al conferimento delle consulenze.

Al fine di assicurare il rispetto del principio della rotazione, tendenzialmente non verrà superato il numero di sei consulenze annuali per ciascun consulente.

Pur tuttavia, questo limite va escluso per alcuni casi in cui sia difficile reperire un professionista avente quelle specialità ovvero vengano conferiti numerosi incarichi.

Pertanto, il limite non si applica per i seguenti casi:

- consulenze relative a decessi per infortuni stradali;
- consulenze psicodiagnostiche oppure finalizzate all'ascolto di minori o comunque di soggetti vulnerabili;
- interpreti;
- ingegneri informatici;
- medici legali.

Si precisa, comunque, che il limite è tendenziale, per cui potrà essere apposto il visto qualora vi siano circostanze tali da far ritenere opportuno il conferimento dell'incarico anche oltre tale limite.

Al fine di consentire la conoscibilità del numero degli incarichi conferiti per ciascun anno solare, occorre che la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, dopo che il Procuratore o il Procuratore Aggiunto hanno apposto il dovuto visto, trasmettano all'ufficio spese di giustizia il decreto.

Occorre anzitutto che i Pubblici Ministeri abbiano cura di redigere un separato decreto di nomina da sottoporre a visto, da non incorporare nel verbale di conferimento dell'incarico. Il decreto di nomina sarà pertanto precedente a quest'ultimo e solo dopo che si è ottenuto il visto si potrà procedere alla convocazione del consulente ed al conferimento dell'incarico.

Occorre che il decreto di nomina, dopo che sia stato trasmesso al Procuratore o al Procuratore Aggiunto secondo le rispettive competenze ai fini dell'apposizione del visto, venga non solo restituito al Pubblico Ministero procedente per le ulteriori attività, ma altresì trasmesso all'ufficio spese di giustizia, il quale predisporrà un'apposita annotazione in un foglio *excel* che verrà condiviso con i Magistrati.

Il foglio *excel* verrà gestito e amministrato dal Funzionario Responsabile delle spese di Giustizia Livia Biancardi, mentre i Pubblici Ministeri avranno funzioni solo di lettura.

Tale conoscenza si aggiunge a quella che viene richiesta ai Consulenti attraverso le notizie che i consulenti devono trasmettere e di cui al seguente paragrafo n.11.

5. Delega alla P.G. del conferimento della consulenza ed anche di quella autoptica: esclusione.

La nomina del consulente tecnico e il conferimento del relativo incarico rientrano nel novero degli atti non delegabili alla p.g. neanche nei casi di urgenza. Eventuali prassi di segno contrario sono errate e, pertanto, da evitare, in quanto gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. (e, fra questi, anche l'autopsia) sono, infatti, atti propri del pubblico ministero. Al più, la polizia giudiziaria può essere delegata per le comunicazioni relative al conferimento dell'incarico autoptico.

6. Ausiliari della polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera. La norma prevede due diverse ipotesi, quella in cui l'incarico all'ausiliario venga conferito direttamente e su iniziativa della stessa P.G. e quella in cui l'incarico sia conferito dalla P.G., ma su delega del P.M..

6a. Prima ipotesi- Incarico conferito direttamente dalla P.G.

Va rilevato che il codice di rito non detta una disciplina generale degli ausiliari del giudice, cui dedica singole norme collocate in diversi ambiti.

Diversamente il DPR 115/2002 (TU Spese Giustizia) contiene una norma "definitoria" all'art. 3, nel quale afferma che sono ausiliari del magistrato: "*il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore*

e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione e comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge". Tale definizione dell'ausiliario del magistrato ha la funzione di consentire l'individuazione della categoria di appartenenza del soggetto ai fini della liquidazione del compenso, in conformità a quanto dettato dagli artt. 49-56 DPR 115/2002. La lettura del combinato disposto degli artt. 3 e 49 DPR 115/02 consente di ritenere che tali norme si riferiscono esclusivamente agli ausiliari del magistrato e non menzionano mai l'ausiliario della P.G. Il dato testuale fa ritenere che non sia consentito al magistrato liquidare compensi ai soggetti nominati autonomamente dalla P.G.

6b. Seconda ipotesi-Ausiliario di P.G. nominato dalla P.G. su delega del P.M.

Qualora la P.G. si sia avvalsa a norma dell'art. 348, comma 4, c.p.p. di persone idonee dotate di specifiche competenze tecniche, procedendo alla nomina su delega del P.M., può procedersi a liquidazione dei compensi, così come espressamente disciplinato dal D.M. 30 maggio 2002.

Ove si proceda alla liquidazione per vacanze, il calcolo va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l'esecuzione dell'incarico a prescindere, quindi dal termine assegnato per il deposito della relazione (vedasi art. 4. L. 319/80). Al fine di rispettare il disposto del predetto art. 4 legge 319/80 e per una corretta quantificazione del compenso, appare prospettarsi come buona prassi quella di richiedere alla P.G.:

- una precisa descrizione delle attività che l'ausiliario dovrà svolgere;
- porre in evidenza le ragioni per le quali la stessa è necessaria e non può essere svolta direttamente dalla PG;
- precisare le difficoltà tecnico/pratiche delle operazioni ed il tempo necessario per effettuarle.

7. Termini per il deposito delle relazioni di consulenza ed eventuali proroghe.

Occorre attenersi alla regola - ribadita, del resto, nelle osservazioni del Servizio Ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato risalente a data antecedente al gennaio 2010 - in base alla quale le proroghe dei termini per il deposito delle relazioni peritali "*devono considerarsi del tutto eccezionali*", anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art 111 Cost.), che impone di dare una sollecita definizione a tutti i necessari incumbenti processuali.

Il termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica da parte del professionista incaricato sarà fissato, pertanto, al massimo in 90 giorni (ex art. 227, comma 3, c.p.p.); si possono concedere proroghe successive, ciascuna della durata di trenta giorni, che non superino complessivamente il termine di sei mesi (ex art. 227 comma 4, c.p.p.). Ciascuna proroga deve essere debitamente motivata e previamente autorizzata.

Va appena ricordato che, in caso di proroga, dovrà essere sempre indicato specificamente il periodo (massimo di trenta giorni, come previsto dal comma 4 dell'art. 227 c.p.p.) della proroga concessa e che

la proroga dovrà essere richiesta dal consulente e concessa dal magistrato prima che scada il termine originariamente fissato.

La concessione di proroghe per l'espletamento dell'incarico è subordinata al verificarsi di fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario.

8. Liquidazione di compensi ai consulenti tecnici.

Criteria generali: onorari fissi e a vacazione.

Nel liquidare i compensi per le consulenze tecniche, bisogna conformarsi scrupolosamente alla normativa di riferimento (T.U. Spese di giustizia; art. 4 legge 8 luglio 1980. n. 319; d.m. 30 maggio 2002).

La fonte normativa primaria delle spese di giustizia è il D.P.R. n. 115/2002, recante: "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*"; esso prevede che il provvedimento di liquidazione è di competenza esclusiva del magistrato che sta procedendo.

Le determinazioni tariffarie contenute nel d.m. giustizia 30.5.2002 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2002) appaiono il mero adeguamento, disposto ex art. 10. legge n. 319/1980, alle previgenti tabelle elaborate ex art. 2 della medesima legge, la cui attuale operatività fonda sui meccanismi di rinvio previsti dagli artt. 275 e 296. comma 1, TUSG. Ne discende, quindi, che il regime delle spettanze agli ausiliari si parametrerà al d.P.R., 27 luglio 1988. n. 352. per gli onorari fissi e variabili ed al sopravvissuto art. 4 legge n. 319/1980 per gli onorari a tempo, con gli adeguamenti di cui al d.m. 30 maggio 2002.

La fonte primaria di disciplina per la determinazione degli onorari, *ratione materiae*, è costituita dall'art. 4 I. 319/1980, secondo cui gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze solo per le prestazioni non previste nelle tabelle e non riferibili a prestazioni analoghe. Del pari esplicitate, nella individuazione delle regole da osservare, sono le norme già contenute negli artt. 2 e 3, nonché 5 e segg. della medesima legge, confluiti negli artt. 49-56 d.P.R. 115/2002. Di conseguenza, in tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, l'adozione del sistema delle vacanze ha carattere residuale ed è applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria ovvero non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione.

La liquidazione "a vacazione" costituisce una residuale determinazione dell'onorario, applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un'estensione analogica.

A norma dell'art. 4 legge 319/1980: "*Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione*".

Qualora, invece, si tratti di compensi si individuano, in corrispondenza, le tabelle di riferimento.

La determinazione dell'onorario tra il minimo e il massimo viene operata a seconda delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (ricordando di aver riguardo alla "effettiva"

difficoltà e al "reale" impegno profusi dal consulente nel compito affidatogli), salvo l'aumento previsto dall'art. 52, comma 1 del T.U. (in caso di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e di cui al n. 5 di questa elencazione).

I limiti, minimi e massimi, delle tabelle di cui al DM 30 maggio 2002 non appaiono superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo.

8a. Eventuale aumento degli onorari fissi e variabili:

L'art. 51, comma 2, del TU prevede la possibilità di un aumento degli onorari fissi e variabili sino al 20%, determinato dall'urgenza (ove il magistrato con apposito decreto d'urgenza abbia motivato l'adempimento).

La dichiarazione di urgenza da rendersi con decreto motivato va effettuata al momento del conferimento dell'incarico e non durante il suo svolgimento o dopo la sua conclusione.

8b. Eventuale decisione di procedere all'aumento dell'onorario ex art. 52, co. 1, TU (per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà).

L'aumento degli onorari sino al doppio, ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002, è consentito in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà; pertanto detto aumento non può essere utilizzato *"per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà, per le quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe obiettivamente non elevate"*.

Il magistrato, ove decida di applicare l'aumento, oltre che motivare brevemente sulle ragioni fondanti l'aumento, deve indicare la percentuale della maggiorazione, ricordando che l'onorario può essere aumentato, ex art. 52 co. 1 TU. "sino al doppio" (dunque: da un euro fino al doppio del compenso); sarà preferibile indicare la percentuale di aumento (ad esempio, del 10%, del 20%, del 30%. ecc. fino al 100%).

8c. Riduzione dell'onorario:

L'onorario (fisso o variabile) va ridotto di un terzo in caso di ritardo nella consegna dell'elaborato da parte del consulente, in assenza di proroga del termine per il deposito, secondo l'espresso dettato dell'art. 52 co. 2 TU.

Il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento dell'incarico, oltre a impedire la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione degli onorari, comunque determinati.

8d. Eventuale rimborso delle spese di viaggio anticipate dal consulente:

Occorre ricordare che le spese per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto propri, nonché per l'impiego del mezzo aereo, affinché possano essere rimborsate, devono essere preventivamente autorizzate (art. 55, comma 3, T.U.) e che, nell'autorizzare il mezzo straordinario (essendo da ritenere ordinario solo il mezzo del treno), occorre comunque valutare che vi corrisponda un'adeguata convenienza economica.

8e. Eventuale rimborso delle altre spese sopportate dal consulente per l'adempimento dell'incarico:

Il magistrato potrà escludere dal rimborso le spese ritenute non necessarie o non giustificate (art. 56 T.U.).

8f. Eventuale rimborso delle spese per collaboratori.

Appare utile anche fornire alcune indicazioni per il compenso da erogare ai collaboratori dei consulenti tecnici, di cui il consulente può avvalersi solo previa specifica autorizzazione concessa dal Pubblico Ministero.

La materia è regolata dall'art. 56 del D.M. 115/02 (Testo Unico spese di giustizia) che, in tema di spese per l'adempimento dell'incarico, al comma 4 recita testualmente: *“Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia, rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo”*.

Pertanto quando l'incarico abbia carattere di autonomia, non è possibile provvedere che l'attività possa essere qualificata come collaborazione, ma va conferito un separato incarico.

Va anche tenuto conto delle specifiche disposizioni contenute altresì nella Circolare Ministeriale 15 marzo 2006 in tema di “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia” nella parte in cui, al paragrafo 3.2. lettera h), è previsto espressamente che *“la spesa relativa all'attività di altri prestatori d'opera può essere liquidata solo se gli ausiliari sono stati preventivamente autorizzati ad avvalersene”*.

Occorre pertanto che siano osservate le seguenti linee guida:

- a) il consulente sia invitato dal Magistrato procedente a specificare tipo e natura della collaborazione richiesta;
- b) il Magistrato procedente autorizzi il ricorso al/ai collaboratore/i solo a condizione che si tratti di “attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico” (art. 56, comma 3), mentre, nel caso la prestazione abbia una propria autonomia rispetto all'incarico affidato, egli conferisca un incarico autonomo (art. 56, comma 4), eventualmente nella forma dell'incarico collegiale;
- c) nell'istanza di liquidazione, nel prospettare la collaborazione ricevuta come spesa, il consulente specifichi in che cosa sia consistita la spesa (art. 56, comma 1);

- d) il Magistrato procedente, nel disporre la liquidazione, nella parte relativa alle spese, dia conto (eventualmente anche mediante richiamo per *relationem* all'istanza di liquidazione, a condizione che questa rispetti i canoni di cui al punto precedente) delle attività svolte dal collaboratore, nell'ambito dell'accertamento sulle spese effettuate e documentate, avendo egli la facoltà/onere di escludere dal rimborso quelle non necessarie.

Appare necessario che, per le spese del prestatore d'opera superiori all'importo di 2.000 Euro, il consulente, presenti al magistrato il relativo preventivo di spesa, per la relativa autorizzazione.

8g. Indicazione, nel caso di incarico affidato a più consulenti all'interno di un medesimo procedimento (art. 53 TU).

Ai sensi dell'art. 53, accanto all'ipotesi di incarico collegiale oppure sussista la possibilità di affidamento di più incarichi separati. Quest'ultima ipotesi si verifica allorché *"il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli"* - (art. 53 T.U.).

In tale evenienza si realizza, quindi, una pluralità di indagini finalizzate ad un unico scopo, con impegno, per ciascuna di esse, uguale a quello richiesto per l'incarico singolo e con deposito di separati elaborati, con la conseguenza che il compenso è dovuto ad ogni ausiliario nella sua interezza.

La precisazione, indicata al momento del conferimento dell'incarico, va inserita nel verbale di conferimento e di proposizione dei quesiti.

8.h Criteri di liquidazione degli onorari con riferimento alle consulenze autoptiche.

Vale il principio della onnicomprensività dell'incarico, da cui si ricava quello della unitarietà del compenso (art. 29 cit. d.m.): non risulta, pertanto, corretto liquidare il compenso, parte con onorario fisso, parte a vacanze. Si tratta di criterio valido anche per la perizia autoptica, per la quale l'art. 20 d.m. cit. prevede espressamente che, per la perizia in materia medico legale, l'onorario è determinato in misura fissa, distinguendo l'importo a seconda del caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, ovvero di formulazione del parere reso successivamente con presentazione di relazione scritta. L'art. 52 TUSG prevede che "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio".

Sul punto occorre richiamare la circolare del Ministero della Giustizia Dipartimento Affari di giustizia del 5 marzo 2006 (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia), secondo cui: *"l'aumento degli onorari sino al doppio, ex art. 52, comma I, d.P.R. 115/2002, è consentito in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà"*.

Pertanto, occorre verificare la ricorrenza di tali condizioni, dovendosi assolutamente evitare il rischio che detto aumento sia utilizzato per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà, per i quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe obiettivamente non elevate".

8i. Incarichi collegiali - incarichi collegiali in materia sanitaria.

L'art. 221, secondo comma, del codice di procedura penale ammette l'incarico peritale collegiale, stabilendo che il giudice penale possa affidare *«l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline»*.

In tali situazioni, il principio di collegialità esige una partecipazione congiunta degli esperti alle indagini e alle valutazioni peritali in vista dell'elaborazione di conclusioni che, anche se raggiunte attraverso la ripartizione di particolari attività in base alle specifiche competenze di ciascuno, risultino condivise e compendiate in un unico elaborato.

Per quanto concerne la liquidazione del compenso, l'ipotesi dell'incarico plurimo è contemplata dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, stabilisce che *«il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli»*.

Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi penali in materia di responsabilità medica, l'art. 15 della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) ha innovato sui criteri di nomina del consulente tecnico d'ufficio o perito medico-legale, prevedendo, al comma 1, che, *«[n]ei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi»*.

Il comma 4 dell'art. 15 della predetta legge disponeva che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria *«l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»*.

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2021 del 15.4.2021, che ha dichiarato l'irragionevolezza della norma censurata, ragione per la quale non opera più l'esclusione dell'aumento del compenso previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002. Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole:

«e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

Ne consegue, che per le consulenze medico collegiali, ha piena operatività il disposto di cui all'art. 53 DPR 115/2002.

Dall'incarico collegiale si distingue altresì l'ipotesi in cui il giudice si sia limitato ad autorizzare il consulente singolo ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di indagini specialistiche, non trovando in tal caso applicazione il criterio di liquidazione previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanza 18 marzo 2019, n. 7636; sezione seconda civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 21963; sezione seconda civile, sentenza 11 giugno 2008, n. 15535).

9. Incarico autoptico unico ed accertamenti plurimi.

Sulla base di quanto avviene nella generalità dei casi, il pubblico ministero, all'atto del conferimento dell'incarico di accertamento autoptico (nelle forme dell'art. 360 c.p.p.), può formulare al consulente una serie di quesiti che non rientrano nell'autopsia in senso stretto, potendo costituire un ulteriore accertamento, ora ripetibile ora irripetibile. E, invero, nello svolgimento dell'incarico autoptico rientrano non solo le attività materiali sul cadavere, ivi compresa l'osservazione degli organi, ma anche l'esame della documentazione processuale, costituendo essa guida imprescindibile nell'espletamento dell'incarico. Rientra altresì nel quesito autoptico la richiesta di accertamento dell'epoca e della causa del decesso, nonché la individuazione del mezzo usato, ma ciò solo allorché la individuazione di questi ultimi sia di particolare evidenza, come ad esempio, nel caso di morte a mezzo esplosione di colpi da arma da fuoco.

In questi casi l'onorario da liquidare è quello stabilito nelle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002.

Ogni altra richiesta di valutazione medica deve essere considerata come oggetto di ulteriore accertamento, diverso dall'autopsia in senso stretto, sia pure richiesto in sede di conferimento di un unico incarico.

Per quanto riguarda incarichi conferiti a più professionisti, occorre valutare separatamente distinte ipotesi.

Esclusa l'ipotesi in cui con il medesimo atto vengono conferiti incarichi distinti a più consulenti, non versandosi nelle ipotesi degli incarichi collegiali, occorre valutare il caso in cui, nello svolgimento di una consulenza collegiale, intervenga non solo il medico legale preposto all'esecuzione dell'autopsia, ma altresì lo specialista ai fini della congiunta risposta a quesiti ulteriori rispetto a quello autoptico, come nel caso dell'accertamento dell'eventuale responsabilità di natura sanitaria.

In questi casi, si procede a liquidazione, come perizia collegiale.

Di fatto, si rappresenta che la Procura di Napoli Nord ha in essere il protocollo d'intesa con l'ASL Napoli 2 Nord, stipulato in data 13.1.2020, per l'esecuzione di attività autoptica e con indicazione dei relativi costi.

Si osserva che il suddetto protocollo non prevede la specifica ipotesi dello svolgimento di attività collegiale esulante la mera effettuazione dell'autopsia.

Ferma restando l'applicabilità dei medesimi principi e, pertanto, della remunerazione come attività collegiale, si provvederà alla sottoscrizione di nuovo ed ulteriore protocollo con l'ASL Napoli 2 Nord per regolare anche tale ipotesi, prevedendo il pagamento in favore della struttura ASL che pone a disposizione il sanitario per l'espletamento delle attività.

10. Provvisoria esecutorietà del decreto di liquidazione.

E' noto che la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero spetta al "magistrato che procede", in applicazione dell'art. 168 D.P.R. n. 115 del 2002, che così recita:

1. la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede;
2. il decreto è **comunicato** al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo;
3. nel processo penale, il decreto è **titolo provvisoriamente esecutivo** solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto, esso è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Va evidenziato che, in ogni caso, il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.

Nell'istanza di liquidazione devono essere indicati:

- il Giudice titolare del procedimento;
- il numero di R.G.;
- il nome delle parti (e degli avvocati);
- le generalità del consulente;
- la data di conferimento dell'incarico;
- il termine assegnato dal magistrato per il deposito.

Il provvedimento di liquidazione del Pubblico Ministero è un provvedimento di natura giurisdizionale e, in quanto tale, deve essere motivato, per consentire alle parti e al magistrato stesso di controllare la congruità e la pertinenza della liquidazione effettuata.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha perseguito l'obiettivo di contemperare il segreto investigativo con l'esigenza di liquidare il consulente all'esito dell'espletamento dell'incarico. La nuova norma del TU (art. 168) prevede la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di sussistenza del segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per la proposizione dell'opposizione da parte degli aventi diritto (parti e beneficiari) dal momento della cessazione del segreto. Si precisa che, venuto meno il segreto, il decreto diventa definitivamente esecutivo dal momento del decorso del termine di giorni 20 dall'ultimo degli avvisi effettuati.

A tal punto, vi è da porsi due problematiche che non dovranno incidere l'una sull'altra:

- 1) la notifica alle parti degli avvisi di deposito del decreto di liquidazione;
- 2) l'esecutorietà di detto decreto.

Gli avvisi di deposito vanno sempre disposti ma, se sussiste un segreto d'indagine, essi vanno differiti nel momento in cui il segreto d'indagine viene meno.

Per quanto attiene il problema dell'esecutorietà, essa non può subire pregiudizio a causa della circostanza della sussistenza del segreto investigativo.

In questi casi, qualora venga concessa la **provvisoria esecutività**, la stessa opererà anche se non è stato ancora possibile procedere agli avvisi, a causa del prevalente interesse a preservare il segreto d'indagine.

In merito a tale argomento, occorre distinguere due fasi:

- quella della provvisoria esecutività del decreto di liquidazione;
- quella della definitiva esecutorietà del suddetto decreto.

Come è stato già detto, la sussistenza del segreto non preclude la provvisoria esecutività del decreto, pur in mancanza di avvisi. Pur tuttavia, per esigenze di chiarezza, è opportuno che nel decreto di liquidazione il PM aggiunga la seguente formula:

“dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo”.

Per quanto riguarda la seconda fase, relativa alla definitiva esecutorietà, essa consegue all'effettuazione degli avvisi dopo che il segreto è venuto meno. Dopo il decorso di giorni 20 dall'ultima delle notifiche, il cancelliere apporrà l'attestazione di esecutività.

Appare opportuno chiarire che, con la definitiva esecutività del decreto, vi potrà essere il recupero della spesa alla fine del giudizio da parte del Tribunale. Senza l'esecutività definitiva (e non provvisoria qual è quella del PM), non si potrà recuperare la spesa alla fine del processo.

Il perfezionamento degli avvisi consentono al cancelliere di apporre l'attestazione di esecutività definitiva, che legittima il Tribunale (dopo la pronuncia della sentenza definitiva) a recuperare la somma.

Particolarmente funzionale è l'inserimento dell'avviso in questione nel corpo dell'atto emesso ex art. 415 bis c.p.p., in cui si potrà inserire la seguente formula:

”Si comunica, altresì, che a norma dell’art. 168 co. 3° del DPR 115/2002, sono stati depositati agli atti del presente procedimento i decreti di liquidazione emessi dal P.M. a favore dei CTU e che dal momento delle notifiche del predetto atto decorre il termine di gg. 20 per la proposizione di eventuale opposizione”.

Ciò serve ad evitare la formulazione di un separato atto di avviso, pur possibile, ma che tuttavia determina un ulteriore aggravamento delle attività di notifica.

11. Oneri Informativi:

In premessa, è stata richiamata la risoluzione del CSM che ha l’obiettivo di rendere concretamente esercitabili i poteri di vigilanza dei Dirigenti degli uffici giudiziari in merito all’attribuzione dei suddetti incarichi, evidenziandosi infatti la necessità di un più pregnante esercizio dei poteri di vigilanza sull’attribuzione degli stessi, al fine di realizzare l’obiettivo dell’equa distribuzione e della trasparenza nell’assegnazione, nella generale cornice dell’efficienza generale del sistema giudiziario e del controllo dell’esercizio della giurisdizione.

Al fine di consentire la trasmissione dei dati al Ministero della Funzione Pubblica secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 e dall’art. 53 dlgo n.165/2001 e volendo evitare l’ulteriore appesantimento del lavoro delle segreterie, si dispone che sia onere del consulente trasmettere all’Ufficio Spese di Giustizia una scheda il cui *format* (cfr. all. n. 2) viene allegato in pdf, all’indirizzo email: spesedigiustizia.procura.napolinord.aversa@giustizia.it, contenente la seguente attestazione:

- Pubblico Ministero che assegna l’incarico;
- numero del procedimento;
- nome del consulente;
- tipologia dell’incarico;
- data di affidamento dell’incarico.

L’Ufficio spese di giustizia provvederà a curare la tenuta di un prospetto *excel* in cui indicherà il numero delle consulenze ricevute per ciascun anno da ciascun consulente tecnico e alle debite trasmissioni.

Tale elenco sarà sottoposto all’attenzione del Procuratore Aggiunto deputato al controllo sull’attività dei consulenti, per un monitoraggio degli incarichi conferiti, sulla relativa spesa e sull’osservanza dei criteri di rotazione.

Il mancato adempimento a tali oneri, da parte dei Consulenti, sarà oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi.

P.Q.M.

Dispone la formazione dell'elenco dei Consulenti Tecnici di questa Procura della Repubblica, come sopra specificato.

Dispone che l'attività dei Consulenti Tecnici sia regolata come innanzi precisato.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito nel sito web della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Si comunichi:

- Ai Sostituti Procuratori della Repubblica – sede;
- Ai Vice Procuratori Onorari – sede;
- Alla Segreteria del Dirigente Amministrativo (*per la diramazione al personale interessato*) – sede;
- All'Ufficio Informatica, Statistica e Innovazione – sede;
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria – sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "C" "Consulenti Tecnici" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Maria Antonietta Troncone